

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati

dott. Eugenio	Cetro	presidente relatore
dott. Vincenzo Pio	Baldi	consigliere
dott.ssa Angela	Quitadamo	consigliere

in camera di consiglio, all'esito dell'udienza fissata per il **21 maggio 2020, non partecipata, a trattazione scritta**, svoltasi mediante deposito di note finali a norma dell'art. 83, comma 7, lettera h) del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito – con modificazioni - in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha deliberato

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **534** del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2017**, promossa con ricorso in appello depositato il 24 gennaio 2017 da

CATRIA Confezioni S.p.A., con sede in Mondolfo di Marotta (PU),

codice fiscale e partita I.V.A.: **00162040414**

in persona del legale rappresentante pro tempore

con il patrocinio dell'avvocato Virgilio Quagliato del foro di Pesaro;

parte APPELLANTE

contro

I.N.P.S. Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore
codice fiscale 80078750587

Rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Luzi, Antonio Cimmino, Floro Flori e Susanna Mazzaferri in forza di procura generale alle liti;

parte APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE

avverso la sentenza n. **138/2017** del 26 maggio 2017, non notificata, del Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del lavoro;



CONCLUSIONI

per la parte appellante

come da ricorso in appello; in sintesi:

Voglia la Corte di Appello di Ancona, Sezione lavoro, ogni
contraria istanza disattesa:

riformare parzialmente la sentenza definitiva n.138/2017 del 26/05/2017 emanata dal
Tribunale di Pesaro, Giudice del Lavoro, non notificata e depositata il 26/05/2017 limitatamente ai
motivi indicati in narrativa e per l'effetto:

Accertare e dichiarare che la notifica del verbale di accertamento e notificazione I.N.P.S.
non è atto idoneo ad interrompere il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29 d.l.gs. 276/2003
per l'effetto;

Accertare e dichiarare intervenuta la decadenza in relazione ai verbali I.N.P.S. come
meglio precisato in narrativa;

Accertare e dichiarare la non debenza, da parte di Catria Confezioni di somme a titolo di
contributi come richiesti dall'I.N.P.S. nei verbali.

per la parte APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE

come da memoria di costituzione in appello; in sintesi:

Voglia la Corte di Appello di Ancona, sez. Lavoro,

- in via principale, in accoglimento dell'**appello incidentale** ed in parziale riforma della
sentenza di primo grado, dichiarare che non è maturata la decadenza in relazione al verbale ispettivo
n. 0300000496298/S-01 con ditta appaltatrice LIU SHIUCAI, nonché in relazione al verbale
ispettivo n. 0690000703988/S-01, con ditta appaltatrice XIA SONG YUE e, per l'effetto, dichiarare
legittimi i rispettivi addebiti contributivi alla ditta obbligato in solido CATRIA CONFEZIONI
S.P.A. ;

- in via subordinata, respingere l'appello, con conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;

MOTIVAZIONE

Antefatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso in prevenzione, depositato il 3 settembre 2015, la S.p.A. **CATRIA Confezioni**, eccependo la decadenza, la prescrizione e la non inerenza della contribuzione all'oggetto delle singole commissioni, chiedeva l'accertamento negativo della solidarietà nell'obbligo contributivo; segnatamente, contestava le pretese di solidarietà contributiva avanzate dall'I.N.P.S. alla stregua di verbali di accertamento.



Alla causa portante (RGL 952/2015) erano, per connessione anche impropria (art. 151 disp. Att. cod. proc. civ. in ragione della ricorrenza della medesima questione di diritto), riunite le cause nn. RGL. 677/2016 e 1130/2016 concernenti la contestazione di analoghe pretese contributive fondate su distinti verbali di accertamento di solidarietà passiva.

Segnatamente l'opposizione aveva ad oggetto i seguenti verbali:

I- n. 0300000495542/S-03, emesso dall'I.N.P.S. di Ancona il 29 maggio 2015 (con recupero a contribuzione di € **3.214,00**, non versata dalla ditta **LIN TANGLI** in relazione alla mensilità di gennaio 2014; appalto cessato il 31 gennaio 2014);

II- n. 0300000496298/S-01 emesso dall'I.N.P.S. di Ancona il 5 giugno 2015 (con recupero a contribuzione di € **16.615,00**, non versata dalla ditta **LIU SHUICAI**);

III- n. 0000496713/S/07 emesso dall'I.N.P.S. di Ascoli Piceno il 12 giugno 2015 (con recupero a contribuzione di € **4.112,85**, non versata dalla ditta **CHEN HANYOU** in relazione alle mensilità da novembre 2012 a novembre 2014; appalto cessato il 30 novembre 2014);

IV- n. 000625726/S-03 emesso dall'I.N.P.S. di Pesaro il 23 febbraio 2016 (con recupero a contribuzione di € **404,00**, non versata dalla ditta **CHEN MEIZHEN** in relazione alla mensilità di marzo 2014; appalto cessato il 30 giugno 2015);

V- n. 00000564599/S-03 emesso dall'I.N.P.S. di Ancona il 16 marzo 2016 (con recupero a contribuzione di € **3.441,00**, non versata dalla ditta **LAN XIAOJU** in relazione alle mensilità da novembre 2014 a giugno 2015; appalto cessato il 30 giugno 2015);

VI- n. 0690000703988/S-01 emesso dall'I.N.P.S. di Fermo il 18 luglio 2016 (con recupero a contribuzione di € **15.305,00**, non versata dalla ditta **XIA SONG YUE** in relazione alle mensilità da settembre 2011 a dicembre 2015).

2. Costitutosi in giudizio, l'I.N.P.S. sosteneva la inapplicabilità ai recuperi a contribuzione della decadenza di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003; obiettava l'efficacia della costituzione in mora segnata dalla notificazione del singolo verbale di accertamento ispettivo e, in ogni caso, rivendicava la legittimità di tali verbali, laddove era fatta valere la posizione di responsabilità solidale della ditta committente in qualità di obbligata solidale a norma dell'art 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, in relazione a contratti di appalto eseguiti da terzisti, di nazionalità cinese, ai quali la S.p.A. Catria Confezioni aveva commissionato parte delle lavorazioni dei pantaloni prodotti e commercializzati.

2.1. L'I.N.P.S., avendo accertato che le ditte appaltatrici non avevano adempiuto correttamente agli obblighi contributivi, intimava alla committente il pagamento della contribuzione



omessa, determinata in ragione del rapporto tra il fatturato totale delle ditte e quello commissionato dalla ditta ricorrente, secondo un criterio proporzionale.

3. Con la sentenza n. **138/2017** del 26 maggio 2017, il Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle opposizioni, ha ritenuto maturata la decadenza biennale per l'intera pretesa contributiva in capo alla ditta **LIU SHIUCAI** (verbale n. 0300000496298/S-01 notificato il 5 giugno 2015 a fronte dell'ultima fattura emessa il 31 maggio 2013); ha ritenuto maturata la decadenza biennale per la parte più risalente della pretesa contributiva in capo alla ditta **XIA SONG YUE** (verbale n. 0690000703988/S-01 notificato il 18 luglio 2016); segnatamente, la decadenza – in questo caso – aveva colpito soltanto le pretese contributive connesse agli affari documentati dalle fatture emesse dal 30 settembre 2011 al 30 giugno 2014.

Inoltre, in relazione al verbale 0300000495542/S-03 (con recupero a contribuzione di € **3.214,00**, non versata dalla ditta **LIN TANGLI** in relazione alla mensilità di gennaio 2014), il primo Giudice, ha escluso il debito solidale considerato che la opponente aveva efficacemente dimostrato in giudizio come la percentuale ipotizzata dall'I.N.P.S. fosse risultata chiaramente inattendibile, considerato che il fatturato della Catria S.p.A., pari al 100%, non copriva neppure la metà dei costi di produzione della ditta cinese).

Il Tribunale ha, infine, rigettato nel resto le restanti opposizioni; spese di lite compensate per intero.

Ragioni, di fatto e di diritto, della Decisione

4. Il tempestivo ricorso in appello della S.p.A. **CATRIA Confezioni** (avverso le statuizioni di rigetto) è articolato in tre motivi di gravame.

4.1. Il primo motivo obietta la inidoneità del verbale di accertamento ispettivo (al pari di ogni diffida stragiudiziale) ad interrompere il termine biennale di decadenza, essendo, viceversa, a tal fine necessaria sempre e soltanto l'azione in giudizio, da intendere come unico atto tipico tale da impedire la perdita del diritto.

4.2. Il secondo motivo di gravame censura le statuizioni di rigetto dell'opposizione per aver il Tribunale ritenuto, in modo sostanzialmente apodittico, che l'I.N.P.S. avesse dimostrato l'inerenza tra l'obbligazione contributiva e lo specifico appalto; segnatamente, il Tribunale – stando alla prospettazione della appellante principale - non ha considerato la possibilità che l'appaltatrice di turno avesse impiegato uno o, al massimo, due lavoratori dipendenti per evadere le commesse della ditta committente, fermo restando che il criterio della determinazione percentuale sul fatturato, adottato dall'I.N.P.S., non è significativo posto che l'Istituto non si è curato di individuare quanti e quali lavoratori avessero effettivamente partecipato alla evasione della singola commessa.

4.3. Il terzo motivo di appello, propone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, nel senso che la responsabilità solidale del committente, non avendo una connotazione di responsabilità oggettiva, – stando alla prospettazione di parte appellante - dovrebbe



essere recessiva, allorquando (come nella fattispecie in esame) la committente non può esercitare un controllo sulla esecuzione dei servizi appaltati e, dunque, non ha la possibilità di controllo sulla forza lavoro utilizzata dalla impresa terzista.

5.1. Con unico motivo di gravame **incidentale** l'I.N.P.S. deduce che la decadenza prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 riguarda soltanto i soggetti privati e non l'Istituto previdenziale che, nella esazione della contribuzione obbligatoria, svolge una funzione pubblica, soggetta al termine di prescrizione quinquennale ma non alla decadenza biennale.

6. L'appello principale è infondato mentre va accolto quello incidentale interposto dall'I.N.P.S..

6.1. Manifestamente infondato è il terzo motivo di gravame principale posto che la responsabilità solidale del committente in relazione alla contribuzione non versata all'I.N.P.S. dalla ditta appaltatrice (sulle retribuzioni dovute ai dipendenti coinvolti nella esecuzione dell'appalto) prescinde dalla possibilità della committente di esercitare un controllo sulla forza lavoro utilizzata; tale responsabilità di posizione, ricadente nel rischio d'impresa, non necessita di accertamento sui profili di dolo o colpa nella gestione dei rapporti con la ditta appaltatrice, essendo di natura oggettiva; il che è coerente con l'esigenza di *"...evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale"*, secondo la *ratio* dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 richiamata dalla **Corte Costituzionale nella sentenza n.254 /2017**.

7. Non può aver seguito il secondo motivo di gravame principale dovendosi condividere le argomentazioni spese dal Tribunale per l'accertamento della legittimità del criterio di determinazione dell'ambito retributivo (e, dunque, del conseguente obbligo contributivo) in ragione del porzione di fatturato pertinente la committente, rispetto al fatturato globale della appaltatrice.

7.1. Infatti, il fatturato (che rappresenta il volume delle vendite di beni o servizi di un'azienda in un determinato periodo) è un parametro economico oggettivo – per quanto qui di rilievo - anche del prodotto delle energie lavorative impiegate dall'azienda per l'esecuzione delle commesse; tanto più che non è disponibile un diverso e più affidabile criterio per la determinazione della misura della responsabilità solidale della committente.

7.2. Di conseguenza, il criterio della pertinenza della percentuale di fatturato costituisce la presunzione da cui muovere, fatta salva la sussistenza di altri elementi di fatto - che è onere della ditta obbligata in solido allegare e dimostrare in giudizio - che ponendosi in aperto contrasto con tale indizio possano mettere in discussione l'addebito contributivo; nella fattispecie in esame, la opponente non ha neppure allegato che la mano d'opera impegnata nei servizi appaltati alle ditte terziste fosse contenuta in misura minimale rispetto ai compensi fatturati in ragione dell'appalto.



8. Va accolto l'**appello incidentale** interposto dall'I.N.P.S. con conseguente assorbimento del primo motivo di gravame principale.

8.1. A fronte del contrasto manifestatosi nella giurisprudenza di merito [anche questo Ufficio in alcuni precedenti aveva ritenuto l'ambito di applicazione della decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 esteso anche al recupero a contribuzione presso il committente azionato dall'I.N.P.S. stante la stretta connessione tra l'azione per rivendicare le differenze retributive e l'azione per rivendicare la contribuzione omessa (*"...entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento...."*)] la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come la disciplina introdotta dalla citata disposizione del 2003 non segnali una palese discontinuità con la disciplina previgente, risalente all'art. 4 della legge 23 ottobre 1060, n. 1369.

8.2. La Suprema Corte ha così affermato che *"Il termine di decadenza biennale previsto all'art. 29 d.lg. n. 276/2003 fa riferimento ai trattamenti retributivi e contributivi suscettibili, però, di essere fatti valere direttamente dai lavoratori, non potendosi estendere l'efficacia del termine decadenziale anche a soggetti terzi, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono dal termine di decadenza previsto ex lege"* (così **Cass., Civ. sez. Lav. n. 18.004 del 4 luglio 2019**; in senso conforme, è stato ribadito lo stesso principio di diritto da **Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, n.22.110**).

8.3. Questo Collegio, melius re perpensa, ritiene di condividere le ragioni di ordine sistematico che militano a favore di tale orientamento, nonostante la poco felice formulazione testuale del citato passo del comma 2 dell'art. 29 appena ricordato sicché anche l'assenza nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, di espresse regole relative alla pretesa contributiva ed in considerazione della diversa natura delle due obbligazioni, induce a ritenere applicabile, alla fattispecie in esame, la disciplina generale dell'obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizione.

8.4. Tale opzione interpretativa può essere seguita anche perché coerente con la natura pubblicistica dell'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio della autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro; tali rapporti, infatti, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, **Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003**); tale obbligo derivante dalla legge ha, peraltro, natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo").

9. In accoglimento dell'appello incidentale la sentenza impugnata va in parte riformata riconoscendo l'obbligo contributivo solidale (escluse le sanzioni civili) anche in relazione all'intera pretesa contributiva in capo alla ditta **LIU SHIUCAI** (verbale n. 030 0000496298/S-01 notificato il 5



giugno 2015 nonché alla pretesa contributiva in capo alla ditta **XIA SONG YUE** (verbale n. 0690000703988/S-01 notificato il 18 luglio 2016).

10. Stante il contrasto di interpretazione della normativa di riferimento nella giurisprudenza di merito e l'intervento solo recente della giurisprudenza di legittimità sussistono gravi ragioni per la piena compensazione delle spese processuali.

In ragione della piena soccombenza in appello, deve darsi atto che per la parte appellante principale sussistono i presupposti oggettivi per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).

P. Q. M.

A- la Corte, respinge l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale dichiara legittimo l'obbligo solidale della committente **CATRIA Confezioni S.p.A.** anche in relazione all'intera pretesa contributiva dell'I.N.P.S. in capo alla ditta **LIU SHIUCAI** (verbale n. 0300000496298/S-01) nonché alla pretesa contributiva in capo alla ditta **XIA SONG YUE** (verbale n. 0690000703988/S-01) e conferma, nel resto, la sentenza impugnata;

B- dà atto che per la parte appellante principale sussistono i presupposti oggettivi per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).

Così deciso in Ancona, in camera di consiglio, del 21 maggio 2020.

Il Presidente ed estensore

dott. Eugenio Cetro

(Atto sottoscritto con firma digitale)

